



Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, composto dai
Magistrati:

DR.	AMBROGIO CERON	- PRESIDENTE
DR.	MARCO MANCINI	- GIUDICE
DR.SSA	ANNAMARIA GIGLI	- GIUDICE

Sciolta la riserva ha emesso il seguente

DECRETO

ha richiesto il fallimento nei confronti di

con

sede legale in _____, formalmente cancellata in data
17.12.2019, anche nella sua nuova denominazione

Dalla documentazione camerale emerge che la società

ONLUS _____ SCRL (d'ora in poi _____ ONLUS per
brevità) risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data
17/12/2019, con conseguente impossibilità di dichiarare il fallimento
che, ai sensi dell'art.10 L.F., avrebbe potuto essere dichiarata fallita
entro un anno e quindi entro il 17/12/2020.

Tuttavia, _____ fonda la propria richiesta sulla base dell'annotazione di
del 9.12.2020 nonché della denuncia dell'Agenzia delle Entrate del

nelle quali si rilevava che la società cooperativa fallenda, benchè appartenente al novero delle cooperative sociali onlus e dunque esclusa in astratto dalla fallibilità, in effetti:

- aveva in concreto la qualità di imprenditore commerciale, non avendo mai perseguito alcuna finalità mutualistica;
- risultava dai bilanci aver superato le soglie di fallibilità;
- svolgeva attività in mera prosecuzione dell'attività già svolta in precedenza dalla [redacted];
- seppur cancellata formalmente dal registro delle imprese, continuava a svolgere la propria attività d'impresa sotto la nuova ragione sociale [redacted]

[redacted], avendo le due compagini molti elementi in comune (forma giuridica, stesso rappresentante legale, stesso codice Atecori, stessa sede sociale, grab parte dei clienti).

quindi concludeva, attesa la continuità aziendale tra la impresa cancellata ([redacted] ONLUS) e quella attiva ([redacted]), per la dichiarazione di fallimento della [redacted] ONLUS, cancellata, anche nella sua nuova denominazione ([redacted] L.

Si costituiva in giudizio la [redacted] ONLUS eccependo la:

- nullità del ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dal [redacted] per indeterminatezza dell'oggetto chiedendosi il fallimento di due società distinte e peraltro senza aver allegato alcunchè in merito alla fallibilità della [redacted] S.C.R.L.;
- incompletezza della documentazione versata con violazione del diritto di difesa;

- improcedibilità del ricorso per decorrenza del termine annuale di cui all'art. 10, co. 1, l.f.;
- non fallibilità della : ONLUS trattandosi di cooperativa sociale senza che sussista alcun abuso della schema societario;
- insussistenza di attività commerciale asseritamente svolta da parte della ONLUS successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese nonché la mancanza di prova sulla continuità aziendale tra la sed onlus e la SCRL;
- insussistenza dei presupposti di fallibilità per mancato superamento delle soglie di fallibilità da parte della ONLUS.

Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.

A prescindere da ogni rilievo sulle gravi circostanze dedotte da che adducono dubbi sulla trasparenza della forma e gestione societaria adottata dal legale rappresentante della : ONLUS, ed a tacer di tutto quanto dedotto in punto di presupposti di fallibilità della società cancellata dal registro delle imprese, è assorbente la considerazione che il soggetto richiedente il fallimento non ha dedotto né ha fornito alcun elemento a sostegno dello stato di insolvenza, onere che gravava sul potendo la società debitrice, ancorchè cancellata, ~~può~~ fallire entro l'anno dalla cancellazione come previsto dall'art. 10 L.F. se l'insolvenza si è manifestata in data anteriore alla cancellazione o nell'anno successivo.

Tuttavia, non risulta alcuna deduzione in merito ai debiti maturati, ivi inclusi quelli erariali (che ammontano a poco più di euro 1300,00), che siano di entità superiore alla soglia normativamente prevista,

circostanza questa che non prova alcun sintomo dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto.

In tale quadro, pur ribadendo le forti perplessità esistenti in ordine al prospettato abuso dello schermo cooperativo per celare attività imprenditoriale e alla continuazione effettiva di attività nonostante la cancellazione dal registro, non può ritenersi che la parte debitrice sia ~~allo stato~~ ^{attualmente} in stato di decozione, non essendo comprovata alcuna esposizione debitoria né comunque essendo stato dedotto alcunché dal nei confronti della ONLUS e comunque della SCRL.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di fallimento presentata dai nei confronti

con sede legale in Como, Via , formalmente cancellata in data 17.12.2019, ed anche nella sua nuova denominazione cf e p iva

Como, 19.4.2021

IL GIUDICE est.

IL PRESIDENTE

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

20 APR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL CANCELLIERE

Antonietta Liberatore